C12628 - MAIORA/RAMI DI AZIENDA DI HOLDING REGINA GROUP
Provvedimento n. 31193

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 7 maggio 2024;

SENTITO il Relatore, Saverio Valentino;

VISTO il Regolamento CE n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione effettuata da Maiora S.r.l. pervenuta in data 23 aprile 2024;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Maiora S.r.l. (di seguito, "Maiora") è una società attiva, principalmente nel Centro-Sud Italia, nel settore della distribuzione organizzata di prodotti alimentari e non, e in particolare opera (i) nel canale ingrosso con una rete di cash&carry gestiti col marchio Altasfera e (ii) nel canale *retail* attraverso una rete di supermercati a marchio Despar e sue declinazioni ("Eurospar" e "Interspar"). La società è controllata da Cannillo S.r.l., che detiene il 55% del suo capitale sociale, a sua volta controllata da persone fisiche. Il fatturato realizzato in Italia da Maiora, nel 2022, è pari a circa *[700-1.000]*[*] milioni di euro.

2. Holding Regina Group S.r.l. (di seguito, "Gruppo Regina") è una società *holding* che opera, tramite le sue controllate, nei settori della GDO, della vendita all'ingrosso alimentare, dell'industria e dell'immobiliare. Il Gruppo Regina è controllato al 100% da una persona fisica. Il fatturato realizzato interamente in Italia dal Gruppo Regina, nell'anno finanziario 2022, è di *[100-567]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisizione, da parte di Maiora, di tredici punti vendita (di seguito anche "Rami di Azienda") del Gruppo Regina. Segnatamente, si tratta di 6 supermercati, attualmente a insegna Crai, ubicati nelle province di Cosenza, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, e 7 *cash & carry*, attualmente a insegna Elefante, ubicati nelle province di Bari, Lecce, Catanzaro, Cosenza e Potenza.
4. Inoltre, a seguito dell'operazione il Gruppo Regina si adopererà affinché i suoi affiliati, piccoli commercianti operanti prevalentemente attraverso le c.d. *superette*, legati all'affiliante Regina con contratti di durata massima triennale, accettino – ma senza esservi obbligati – di trasferire a Maiora i contratti di somministrazione/affiliazione già in essere.
5. È previsto un patto di non concorrenza, della durata di tre anni dal *closing* dell'operazione, in base al quale la parte venditrice si impegna ad astenersi (i) dallo sviare la clientela e (ii) dall'intraprendere o comunque esercitare, direttamente o indirettamente o anche per il tramite di interposta persona, un'attività direttamente in concorrenza con quelle svolte dai punti vendita oggetto dell'operazione. È altresì previsto un patto di non sollecitazione, della durata di due anni dal *closing* dell'operazione, in base al quale la parte venditrice si impegna ad astenersi dal sollecitare l'assunzione né assumere alcun dipendente del Gruppo Regina addetto alle attività dei Rami di Azienda o alle attività inerenti e funzionali alla gestione degli stessi.
6. La *ratio* dell'operazione si rinviene nell'intenzione di Maiora di consolidare le proprie attività.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

7. L'operazione comunicata costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990, in quanto finalizzata all'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 567 milioni di euro e il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 35 milioni di euro.
8. Il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione descritti in precedenza possono essere qualificati come direttamente connessi e necessari alla realizzazione dell'operazione di concentrazione in esame, in quanto funzionali

[*] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

alla salvaguardia del valore dei Rami di Azienda acquisiti, a condizione che anche il patto di non concorrenza abbia una durata limitata a due anni, poiché Maiora è attiva nei settori interessati e, quindi, la cessione prospettata non comprende anche il trasferimento di un particolare *know how*[1].

IV. VALUTAZIONE DELL'OPERAZIONE

I mercati rilevanti

9. I mercati interessati dall'operazione sono:
i) il mercato locale dei supermercati avente come centroide il punto vendita presso località Spina Santa a Sellia Marina, CZ (di seguito, anche "mercato di Sellia Marina");
ii) il mercato locale dei supermercati avente come centroide il punto vendita di Via Finlandia 6/14 a Vibo Valentia (di seguito, anche "mercato di Vibo Valentia");
iii) il mercato locale dei supermercati avente come centroide il punto vendita di Viale dei Normanni a Catanzaro, CZ (di seguito, anche "mercato di Viale dei Normanni");
iv) il mercato locale dei supermercati avente come centroide il punto vendita di Viale Crotone a Catanzaro, CZ (di seguito, anche "mercato di Viale Crotone");
v) il mercato locale della distribuzione commerciale di generi alimentari e non alimentari all'ingrosso con la formula *cash & carry*.

I mercati locali dei supermercati

10. La definizione merceologica e geografica del mercato dei supermercati, in base ai precedenti dell'Autorità[2], riguarda l'insieme dei supermercati, delle *superette*, degli ipermercati e dei *discount*, ovvero di tutti i punti vendita superiori ai 100 mq.
11. Sotto il profilo geografico, l'estensione dei mercati locali dei supermercati corrisponde all'area delimitata da una curva isocrona di 15 minuti di guida costruita intorno ai punti vendita dell'impresa *target* oggetto di acquisizione, ossia, nel caso di specie, il supermercato di località Spina Santa a Sellia Marina, il supermercato di Via Finlandia a Vibo Valentia e i supermercati di Viale dei Normanni e di Viale Crotone a Catanzaro.

Il mercato locale della distribuzione commerciale di generi alimentari e non alimentari all'ingrosso con la formula cash & carry

12. Come rilevato nei precedenti[3], la distribuzione commerciale di generi alimentari e non alimentari all'ingrosso con la formula *cash & carry*, prevalentemente rivolta ad operatori specializzati (rivenditori al dettaglio, grandi utilizzatori professionali, hotel, ristoranti e catering - c.d. HoReCa), identifica un mercato rilevante distinto sia dalla distribuzione moderna al dettaglio sia dall'ingrosso tradizionale, in forza delle particolari caratteristiche che lo contraddistinguono (confezionamento, presentazione ed imballaggio dei prodotti, ampiezza e profondità della gamma dei prodotti offerti ecc.), nonché dal fatto che l'accesso ai *cash & carry* è limitato ai titolari di una tessera di autorizzazione per lo più rilasciata ai commercianti.
13. Sotto il profilo geografico, i mercati del *cash&carry* sono stati generalmente considerati dall'Autorità di dimensione locale, approssimativamente coincidente con il territorio regionale, posto che tali punti vendita servono un'area territoriale più estesa rispetto ai punti vendita al dettaglio.
14. Nella presente operazione la dimensione del mercato in esame riguarderebbe la Puglia, regione in cui insistono i Rami di Azienda di Monopoli (BA) e Melissano (LE). Tuttavia, la definizione del mercato geografico può essere lasciata aperta, in quanto l'analisi degli effetti dell'operazione non varia qualunque sia la dimensione del mercato considerata.

Gli effetti dell'operazione

15. L'operazione comunicata non appare idonea a determinare effetti distorsivi per la concorrenza considerate le quote di mercato detenute dalle Parti nei mercati rilevanti.
16. Infatti, secondo i dati forniti dalle parti, nei mercati di Sellia Marina, Vibo Valentia, Viale dei Normanni e Viale Crotone, a seguito della concentrazione Maiora deterrà una quota, calcolata in valore, inferiore al *[15-20%].* Inoltre, anche qualora tutti gli affiliati del Gruppo Regina relativi a tali mercati accettassero di trasferire a Maiora i contratti di somministrazione/affiliazione in essere, Maiora deterrebbe, nei mercati considerati, una quota calcolata in valore comunque non superiore al *[20-25%].*
In tali mercati sono presenti numerosi concorrenti, con quote significative, tra cui Eurospin, COOP e Conad, in grado di esercitare una certa pressione concorrenziale.

[1] *[Si veda "Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni" (G.U.C.E. 2005/C-56/03 del 5 marzo 2005), paragrafi 18-26.]*

[2] *[Cfr. C12246 – Fratelli Arena/Rami di Azienda Di Sma-Distribuzione Cambria-Roberto Abate, provv. n. 28038 del 20 dicembre 2019; C12247B - Bdc Italia-Conad/Auchan, provv. n. 28163 del 25 febbraio 2020; C12418 - Conad Centro Nord/Ramo di Azienda di L'Alco, provv. n. 29967 dell'11 gennaio 2021; C12539 - Penny Market/Rami di Azienda di Dico, provv. n. 30631 del 9 maggio 2023.]*

[3] *[Cfr. C12406 - Migross/Ramo di Azienda di L'Alco Grandi Magazzini, provv. n. 29859 del 19 ottobre 2021; C11883 - GS/Gros Market Italia, provv. n. 24197 del 31 gennaio 2013.]*

17. Nel mercato locale della distribuzione commerciale di generi alimentari e non alimentari all'ingrosso con la formula *cash & carry*, considerato di dimensione regionale (in particolare della Puglia, regione in cui si trovano i *cash & carry* di Monopoli e Melissano), a seguito della concentrazione Maiora deterrà una quota, calcolata in valore, inferiore al *[15-20%].* Anche considerando una dimensione più circoscritta, provinciale o corrispondente all'area delimitata da una curva isocrona di 40-60 minuti di guida costruita intorno ai punti vendita dell'impresa *target*, le Parti verranno a detenere quote di mercato congiunte, calcolate in valore, inferiori al *[20-25%]* a livello provinciale e al *[15-20%]* a livello di isocrone. Pertanto la definizione geografica del mercato può essere lasciata aperta non modificando gli effetti dell'operazione.
Anche in tale mercato, sono presenti numerosi concorrenti con quote significative, tra i quali Metro, in grado di esercitare una certa pressione concorrenziale.
19. Alla luce delle considerazioni sopraesposte, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza nei mercati interessati e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che il patto di non concorrenza e il patto di non sollecitazione descritti al precedente paragrafo 5 siano direttamente connessi e necessari all'operazione di concentrazione nei soli limiti temporali indicati e che l'Autorità si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, i suddetti accordi che si realizzino oltre il tempo ivi indicato;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Guido Stazi	*Roberto Rustichelli*